

Federazione - Foglio informativo

Sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni di pubblica utilità

Anche le organizzazioni di pubblica utilità, come le aziende, devono attenersi alla disciplina della sicurezza sul lavoro. Questa riguarda non solo i/le collaboratori/ici dipendenti ma anche i/le volontari/e. Ciò significa che è necessario individuare i rischi collegati alle attività svolte, mettere in atto tutte le misure di sicurezza e d'informazione per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Come **Federazione per il Sociale e la Sanità** Vi ricordiamo che le organizzazioni di pubblica utilità nella loro funzione di datori di lavoro devono osservare le seguenti disposizioni:

La valutazione del rischio

La **valutazione del rischio deve essere compiuta da ogni organizzazione** – ciò significa che deve essere compiuta anche se tutte le attività vengono svolte da volontari, dovendo gli stessi essere comunque informati e tutelati.

Nelle aziende con al massimo 50 collaboratori/ici la valutazione del rischio può essere effettuata in base alle procedure standardizzate. Il documento di valutazione del rischio deve essere attuale e va aggiornato entro 30 giorni in caso di modifiche significative delle attività o dell'organizzazione del lavoro. Il documento deve essere predisposto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, con il medico aziendale (se previsto) e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori.

Misure di sicurezza per i/le collaboratori/ici volontari/e

I/Le collaboratori/ici devono essere informati, sin dall'inizio dei **rischi e delle misure di sicurezza** collegati alle loro attività e consegnare loro un documento conforme. In caso di mansioni particolari e rischiose è prevista una specifica formazione.

Funzioni e formazione per lavoratori/ici dipendenti

Il datore di lavoro deve nominare i responsabili con incarico scritto e, attraverso il Responsabile per il servizio di protezione e prevenzione, far rispettare l'obbligo di formazione da parte dei/le collaboratori/ici.

Funzione	Formazione obbligatoria	Aggiornamento obbligatorio
<p>Datore di lavoro = legale rappresentante</p> <p>Fino a 200 collaboratori/ici può assumere la funzione di Responsabile per il servizio di protezione e prevenzione (RSPP).</p>	<p>Una sola volta: 16 h se il rischio è basso¹ 32 h se il rischio è medio 48 h se il rischio è alto</p> <p>In parte (8 h) fruibile in modalità E-learning</p>	<p>Ogni cinque anni 6h se il rischio è basso 10 h se il rischio è medio 14 h se il rischio è alto</p> <p>Fruibile in modalità E-learning</p>
<p>Lavoratore/ice</p> <p>Devono essere informati, anche oralmente, sulla sicurezza sul lavoro, sui rischi sul posto di lavoro, sulle misure di protezione e sulle procedure d'urgenza.</p>	<p>Una sola volta²: 8 h se il rischio è basso 12 h se il rischio è medio 16 h se il rischio è alto</p> <p>Disponibile in modalità E-learning (Corsi online Federazione)</p>	<p>Ogni cinque anni 6 h – indipendentemente dalla classe di rischio</p> <p>Disponibile in modalità E-learning (Federazione)</p>
<p>Dirigente</p> <p>Colui che in ragione delle competenze professionali attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa</p>	<p>Una sola volta: minimo 16 h – indipendentemente dalla classe di rischio</p> <p>Fruibile in modalità E-learning</p>	<p>6 h ogni 5 anni</p> <p>Fruibile in modalità E-learning</p>



Preposto Colui che in ragione delle funzioni attribuitegli e delle competenze professionali organizza e controlla l'attività lavorativa.	Una sola volta: 16h totali - Oltre al corso base previsto per i lavoratori devono frequentare anche un corso specifico di minimo 8 ore, uguale per tutte le classi di rischio Formazione base per il collaboratore può essere svolta tramite E-Learning (Federazione). Formazione specifica per preposti in parte fruibile in modalità E-learning	6 h ogni 5 anni Disponibile in modalità E-learning (Federazione)
Addetti/e al Primo Soccorso I gruppi di rischio sono riconducibili ai gruppi tariffari dell'INAIL ³ .	Una sola volta: 12 h per gruppi di rischio B e C 16 h per gruppi di rischio A E-learning non previsto	In Alto Adige: ogni 10 anni, nel restante territorio italiano 4 h ogni 3 anni, indipendentemente dalla classe di rischio E-learning non previsto
Addetti/e alla lotta antincendio La classificazione del rischio di incendio viene effettuata sulla base di una specifica normativa ⁴ .	Una sola volta: 4 h per rischio incendio basso 8 h per rischio incendio medio 16 h per rischio incendio alto E-learning non previsto	Periodico, raccomandato almeno ogni 7 anni: 2 h per rischio incendio basso 5 h per rischio incendio medio 8 h per rischio incendio alto E-learning non previsto
Rappresentanti dei lavoratori presente, se è in essere almeno un rapporto di lavoro dipendente.	Una sola volta: 32 h - indipendentemente dalla classe di rischio E-learning disponibile se previsto dal contratto collettivo	La durata e periodicità viene stabilita dal datore di lavoro 4 h (cadenza annuale) da 15 a 50 dipendenti 8 h (cadenza annuale) oltre 50 dipendenti Fruibile in modalità E-learning
Questa formazione può essere prestata solo da enti /esperti autorizzati.		

1 L'inserimento in una specifica classe di rischio viene operato in base al Codice Attività ATECO desumibile dalle statistiche nazionali ISTAT per la classificazione delle attività economiche.

2 La formazione deve essere prestata prima, ovvero, entro 60 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.

3 L'indice di rischio per il primo soccorso è regolamentato a parte (v. INAIL gruppi di rischio A,B,C).

4 La classificazione del rischio incendio è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 10.03.1998.

Il medico aziendale

Da nominare in presenza di rischi particolari quali, ad esempio, lavoro davanti al monitor del computer per 20 ore alla settimana o più.

Supporto da parte della Federazione per il Sociale e la Sanità

Le organizzazioni socie possono in ogni momento rivolgersi alla Federazione per informazioni, consulenze e/o per verificare la conformità dell'organizzazione alla normativa, potendo usufruire anche dei corsi, rivolti agli enti del Terzo Settore, sulla sicurezza sul lavoro e sulla protezione/utilizzo dei dati sensibili.